

Bruxelles, 5 luglio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0194 (NLE)**

**10819/16
ADD 1**

RC 5

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 421 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 421 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 421 final ANNEX 1



Bruxelles, 27.6.2016
COM(2016) 421 final

ANNEX 1

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e IL GOVERNO DEL CANADA ("Canada") dall'altro ("le parti"):

in considerazione degli stretti legami economici esistenti fra loro;

riconoscendo la crescente interdipendenza delle economie mondiali, ivi comprese quelle delle parti;

constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;

riconoscendo il proprio impegno a migliorare ulteriormente la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell'applicazione di tali normative;

constatando che il coordinamento dei rispettivi atti di esecuzione può, in taluni casi, portare ad una tutela più efficace dei reciproci interessi in materia di concorrenza di quella che potrebbe essere ottenuta attraverso un'azione di esecuzione autonoma da parte di esse;

riconoscendo l'impegno delle parti a riservare un'attenta considerazione ai rispettivi interessi rilevanti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e a mettere in atto il massimo sforzo al fine di conciliare tali interessi;

vista la raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche commerciali restrittive che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995; e

visto l'accordo di cooperazione economica fra il Canada e le Comunità europee stipulato il 6 luglio 1976, la Dichiarazione sulle relazioni Comunità europea - Canada adottata il 22 novembre 1990 e la Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE e l'annesso piano d'azione, adottati il 17 dicembre 1996;

riconoscendo che un maggiore scambio di informazioni, comprese le informazioni raccolte a seguito di procedimenti di indagine svolti dalle parti, migliorerà la cooperazione e contribuirà alla corretta ed efficace applicazione dei diritti della concorrenza di ciascuna parte;

riconoscendo che le parti condividono valori comuni in materia di protezione dei dati personali, che trovano espressione nelle rispettive legislazioni, e che la supervisione sarà esercitata da un'autorità pubblica indipendente e, in Canada, per le persone non presenti sul territorio canadese, da un'autorità istituita con mezzi amministrativi,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Scopo e definizioni

1. Scopo del presente accordo è di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le autorità di concorrenza delle parti e ridurre il rischio o gli effetti di controversie tra le parti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

2. Al fine del presente accordo, s'intende per:

a) "attività contrarie alla concorrenza": qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende, divieti o altre sanzioni a norma del diritto della concorrenza di una delle parti;

b) "autorità competente di uno Stato membro": una delle autorità nazionali figuranti all'allegato A; quest'ultimo può essere ampliato o modificato in qualsiasi momento dall'Unione europea; il Canada sarà informato per iscritto di tali aggiunte o modifiche prima dell'invio di qualsiasi informazione ad una nuova autorità inserita nell'elenco;

c) "autorità di concorrenza":

i) per il Canada il "Commissioner of Competition" nominato ai sensi del Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, (in seguito denominato "Competition Act") e

per l'Unione europea, la Commissione europea, nel quadro delle sue competenze, a norma del diritto della concorrenza dell'Unione europea;

d) "diritto della concorrenza":

i) per il Canada. il Competition Act, ad eccezione delle sezioni da 52 a 62 e della parte VII.1 dell'Act, e la normativa connessa, e

ii) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento sulle concentrazioni") (GU UE L 24 del 29.1.2004, pag. 1) in seguito denominato "regolamento (CE) n. 139/2004") e gli articoli 53 e 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU UE L 1 del 3.1.1994, pag. 3) (in seguito denominato "accordo SEE") quando sono applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti di esecuzione,

nonché tutti i relativi emendamenti e le altre disposizioni legislative o regolamentari che le parti convengano per iscritto e di comune accordo di considerare "diritto della concorrenza" ai fini del presente accordo;

e) "atto di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle parti.

f) “informazioni ottenute tramite procedimento d’indagine”:

i) per il Canada, le informazioni raccolte a norma delle sezioni 11, 15, 16 e 114 del Competition Act; e

ii) per l’Unione europea, le informazioni ottenute attraverso le richieste di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82¹ del trattato (GU UE L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (in seguito denominato “regolamento (CE) n. 1/2003”), le dichiarazioni orali conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e gli accertamenti svolti dalla Commissione o a nome della Commissione conformemente agli articoli 20, 21 o 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, oppure le informazioni raccolte nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

g) “informazioni ottenute nell’ambito di una domanda di immunità o di trattamento favorevole”:

i) per il Canada, le informazioni fornite all’autorità di concorrenza da un richiedente al fine di ottenere l’immunità da procedure penali o una raccomandazione per beneficiare di trattamento favorevole dinanzi al Director of Public Prosecutions durante un procedimento penale; e

ii) per l’Unione europea, le informazioni ottenute ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU UE C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

h) “informazioni ottenute nell’ambito della procedura di transazione”: per l’Unione europea, le informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82² del trattato CE (GU UE L 123 del 27.4.2004, pag. 18);

i) “dati personali”: qualsiasi informazione, registrata in qualsiasi forma, concernente una persona fisica identificata o identificabile;

3. Ogni riferimento contenuto nel presente accordo ad una disposizione specifica del rispettivo diritto della concorrenza delle parti deve essere inteso come riferimento a tale disposizione nella versione eventualmente modificata o alle disposizioni che la sostituiscono.

II. Notificazioni

¹ Conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona, gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati rinumerati come articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

² Conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona, gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati rinumerati come articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

1. Le parti si notificano reciprocamente, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo IX, i rispettivi atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte.

2. Sono considerati atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte e quindi danno normalmente adito a fatti soggetti a notifica quelli che:

i) sono attinenti agli atti di esecuzione dell'altra parte;

ii) comportano attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, compiute integralmente o parzialmente sul territorio dell'altra parte;

iii) riguardano comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dall'altra parte o da una delle sue province o Stati membri;

iv) riguardano una fusione o acquisizione nella quale:

- una o più parti dell'operazione ovvero
- una società che controlli una o più parti dell'operazione,

sia una società riconosciuta o disciplinata secondo il diritto dell'altra parte o di una delle sue province o Stati membri;

v) implicano l'imposizione o l'applicazione di sanzioni, da parte di un'Autorità di concorrenza, che esigano o vietino determinati comportamenti sul territorio dell'altra parte; o

vi) implicano la richiesta proveniente da una delle parti di informazioni disponibili sul territorio dell'altra parte.

3. Le notificazioni ai sensi del presente articolo devono essere effettuate ogniqualvolta l'autorità di concorrenza ritenga di essere in presenza di fatti soggetti a notifica e, in ogni caso, ai sensi dei paragrafi 4-7 del presente articolo.

4. In presenza di fatti soggetti a notifica relativi a fusioni o acquisizioni, la notifica deve essere effettuata:

a) nel caso dell'Unione europea, quando viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, e

b) nel caso del Canada, immediatamente dopo la presentazione di una richiesta scritta di informazioni sotto giuramento o dichiarazione solenne da parte della sua autorità di concorrenza, o dopo l'ottenimento di un ordine a norma della sezione 11 del Competition Act, relativamente all'operazione in questione.

5. a) Quando l'autorità di concorrenza di una parte richiede che una persona fornisca informazioni, documenti o altri dati che si trovano sul territorio dell'altra parte o richiede una testimonianza orale in un procedimento o chiede di partecipare ad un interrogatorio personale condotto da una persona che si trova sul territorio dell'altra parte, la notifica deve essere effettuata al momento o anticipatamente alla presentazione della richiesta.

b) La notifica ai sensi della lettera a) del presente paragrafo è richiesta indipendentemente dalla circostanza che l'atto di esecuzione in relazione al quale viene richiesta la suddetta informazione sia stato precedentemente notificato ai sensi dell'articolo II, paragrafi da 1 a 3. Tuttavia non è richiesta una notifica separata per ogni successiva richiesta di informazioni dalla stessa persona, che venga presentata nel corso dell'atto di esecuzione, a meno che la parte che riceve la notifica dia altre indicazioni o a meno che la parte che chiede le informazioni venga a conoscenza di nuovi aspetti attinenti agli interessi rilevanti della parte notificata.

6. In presenza di fatti soggetti a notifica, quest'ultima deve avvenire con un congruo anticipo, in modo che le osservazioni dell'altra parte possano essere prese in considerazione nei seguenti casi:

a) nel caso dell'Unione europea:

i) quando l'autorità di concorrenza decide di avviare una procedura in materia di concentrazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004;

ii) nei casi diversi da fusioni e acquisizioni, l'emissione di una comunicazione degli addebiti;
o

iii) l'adozione di una decisione o di una soluzione concordata;

b) nel caso del Canada:

i) la presentazione di una richiesta presso il tribunale della concorrenza,

ii) l'avvio di un procedimento penale, o

iii) la soluzione di una controversia attraverso un'assunzione di impegno (undertaking) o un'ordinanza di autorizzazione (consent order).

7. a) Le parti si notificano reciprocamente tutti i casi in cui le rispettive autorità di concorrenza intervengano o comunque partecipino a procedimenti amministrativi o giudiziari, qualora detti procedimenti possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte. L'obbligo di notificazione di cui al presente paragrafo sussiste solo:

i) nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi pubblici e

ii) nel caso di intervento o partecipazione che si svolga pubblicamente e nell'osservanza di norme procedurali.

b) Le notificazioni sono effettuate al momento dell'intervento o della partecipazione o se successivamente, il più presto possibile.

8. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze dell'atto di esecuzione sui suoi interessi rilevanti. Le notifiche, conformi alle disposizioni di legge nazionali, devono contenere nomi ed indirizzi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, il tipo delle attività oggetto di indagine e le disposizioni giuridiche in questione.

9. Le notifiche effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comunicate conformemente all'articolo IX.

III. Consultazioni

1. Le parti possono richiedere consultazioni su qualsiasi questione inerente al presente accordo. Le richieste di consultazioni sono motivate e precisano se scadenze procedurali o altre considerazioni impongono un'urgenza particolare. Le parti si impegnano ad accedere senza indugio alle reciproche richieste di consultazione al fine di raggiungere una conclusione coerente con i principi fissati nel presente accordo.

2. Nelle consultazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di concorrenza delle parti:

a) esaminano attentamente le reciproche argomentazioni alla luce dei principi stabiliti nel presente accordo e restano a disposizione per spiegarsi reciprocamente i risultati specifici della propria applicazione di tali principi alla questione oggetto di discussione;

b) si scambiano il maggior numero possibile di informazioni che sono in grado di fornire dal punto di vista giuridico al fine di agevolare un dibattito quanto più ampio possibile sugli aspetti rilevanti di una determinata operazione.

IV. Coordinamento degli atti di esecuzione

1. Le autorità di concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti di esecuzione, compatibilmente con le leggi vigenti e gli interessi rilevanti della parte che presta assistenza.

2. Qualora abbiano entrambe interesse a porre in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, le parti possono convenire che è di reciproco interesse coordinare detti atti di esecuzione. Per stabilire se sia opportuno coordinare in tutto o in parte determinati atti di esecuzione, le parti tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:

i) gli effetti di tale coordinamento sulla capacità delle autorità di concorrenza di entrambe le parti di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;

ii) la capacità delle rispettive autorità di concorrenza di ottenere le informazioni necessarie per porre in essere atti di esecuzione;

iii) la misura in cui le autorità di concorrenza di ciascuna delle parti possono assicurare un intervento efficace preliminare o permanente nei confronti delle attività anticoncorrenziali in questione;

iv) la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili; e

v) la possibilità di ridurre i costi sostenuti dalle persone che sono oggetto degli atti di esecuzione.

3. a) Le autorità di concorrenza delle parti possono coordinare i rispettivi atti di esecuzione concordando i tempi per quanto riguarda particolari questioni, nel pieno rispetto delle proprie

leggi e interessi rilevanti. Tale coordinamento può, come convenuto dalle autorità di concorrenza delle parti, portare ad atti di esecuzione da parte di una o di entrambe le autorità di concorrenza, secondo quanto risulti più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

b) Nello svolgimento di atti di esecuzione coordinati le autorità di concorrenza di entrambe le parti devono fare il massimo sforzo affinché gli obiettivi di esecuzione dell'altra parte possano essere raggiunti.

c) Entrambe le parti possono in qualsiasi momento notificarsi la propria intenzione di limitare o porre termine al coordinamento e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo.

V. Cooperazione nell'ipotesi di altre attività contrarie alla concorrenza nel territorio di una parte e lesive degli interessi dell'altra parte

1. Le parti constatano che attività contrarie alla concorrenza compiute nel loro territorio possono violare il diritto della concorrenza di una parte e ledere parimenti gli interessi rilevanti dell'altra parte. Le parti convengono che è nel loro comune interesse agire nei riguardi di siffatti comportamenti contrari alla concorrenza.

2. Quando ritenga che attività contrarie alla concorrenza condotte nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti, la parte interessata può notificare la circostanza all'altra parte e chiedere che le sue autorità di concorrenza adottino misure di esecuzione adeguate. La parte che presenta la richiesta deve indicare con la massima precisione la natura delle attività anticoncorrenziali e i loro effetti sui propri interessi e proporre altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione.

3. La parte destinataria della richiesta si consulta con la parte richiedente e l'autorità di concorrenza della prima esamina con la massima cura e attenzione la richiesta prima di decidere in merito all'opportunità di nuovi atti di esecuzione o del rafforzamento di quelli già adottati nei confronti delle attività contrarie alla concorrenza individuate nella richiesta. L'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'altra parte sulla propria decisione e le motivazioni che ne sono alla base. Nel caso di nuovi atti di esecuzione l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa la parte richiedente sui principali sviluppi e sul loro esito.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta né ostano a che l'autorità di concorrenza della parte richiedente adotti nei riguardi di queste ultime atti di esecuzione propri.

VI. Prevenzione dei conflitti

1. Ogni parte, nell'ambito delle proprie leggi e nei limiti compatibili con i suoi interessi rilevanti, viste le finalità del presente accordo, indicate nell'articolo I, riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione,

includere le decisioni sull'opportunità di avviare un'indagine o un procedimento, sul relativo campo di applicazione e sulla natura delle contromisure o sanzioni necessarie.

2. Qualora risulti che gli atti di esecuzione di una parte possono ledere interessi rilevanti dell'altra, le parti, coerentemente con i principi generali indicati sopra, applicano il massimo impegno per arrivare a un'equa composizione degli interessi in conflitto, e a questo fine prendono in considerazione i seguenti elementi:

i) l'importanza relativa, per gli atti anticoncorrenziali implicati, dei comportamenti posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti nel territorio dell'altra parte;

ii) l'importanza relativa e la prevedibilità degli effetti di atti anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti di una parte rispetto agli effetti sugli interessi rilevanti dell'altra parte;

iii) la presenza o l'assenza da parte degli autori di atti anticoncorrenziali della volontà di influire sugli interessi di consumatori, fornitori o concorrenti nel territorio della parte che adotta gli atti di esecuzione;

iv) il grado di conflitto o di compatibilità fra gli atti di esecuzione e le leggi o politiche economiche applicate dall'altra parte comprese quelle espresse nell'applicazione, o le decisioni adottate ai sensi dei rispettivi diritti della concorrenza;

v) la possibilità che soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti;

vi) l'esistenza o l'assenza di legittime aspettative che verrebbero confortate o disattese dagli atti di esecuzione;

vii) la locazione di attivi rilevanti;

viii) il grado in cui una contromisura, per poter essere efficace, deve essere applicata all'interno del territorio dell'altra parte;

ix) la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli interessi rilevanti dell'altra parte, in particolare nell'applicazione di contromisure nei confronti di atti anticoncorrenziali all'interno del territorio di una parte; e

x) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione, che l'altra parte adotta nei riguardi delle stesse persone, fra cui sentenze ed assunzioni di obblighi derivanti da tali atti.

VII. Discussione e trasmissione di informazioni

1. Nell'attuare i principi del presente accordo enunciati all'articolo I, le parti convengono che è nel loro comune interesse scambiare osservazioni, discutere e trasmettersi informazioni, come stabilito dal presente articolo e dagli articoli VIII e XI, al fine di agevolare l'effettiva applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e favorire una migliore comprensione delle rispettive politiche e attività di esecuzione.

2. Le autorità di concorrenza delle parti possono, in funzione delle necessità, scambiarsi osservazioni e discutere delle informazioni in loro possesso, incluse quelle ottenute tramite

procedimento d'indagine, per mettere in atto la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente accordo.

3. Le autorità di concorrenza possono trasmettersi vicendevolmente le informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell'impresa o del soggetto che le ha fornite. Qualora le informazioni in possesso di un'autorità di concorrenza contengano dati personali, tali dati possono essere trasferiti solo se entrambe le autorità di concorrenza stiano svolgendo un'indagine sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione o su comportamenti od operazioni correlati.

4. Fatto salvo il consenso di cui al paragrafo 3, un'autorità di concorrenza può, su richiesta dell'altra autorità di concorrenza, trasmetterle informazioni raccolte mediante procedimento di indagine solo se:

a) dispone già di tali informazioni; e

b) le informazioni si riferiscono a un'indagine svolta da entrambe le autorità di concorrenza concernente lo stesso comportamento od operazione, o un comportamento o un'operazione connessi.

5. La richiesta di cui al paragrafo 4 deve essere presentata per iscritto e deve includere una descrizione generale dell'oggetto e della natura dell'atto di esecuzione di cui trattasi e le disposizioni giuridiche pertinenti.

6. L'autorità di concorrenza destinataria della richiesta di cui al paragrafo 4 stabilisce, di concerto con l'autorità di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso sono pertinenti e possono essere trasmesse.

7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, le informazioni raccolte mediante procedimento di indagine non possono essere oggetto di scambio di osservazioni o di discussione né possono essere trasmesse dall'autorità di concorrenza di una parte nel caso in cui il loro uso sia vietato nel quadro dei rispettivi atti di esecuzione a norma dei diritti procedurali e dei privilegi sanciti dalla legislazione della parte, ivi compresi:

a) il privilegio contro l'autoincriminazione; e

b)

i) per il Canada, il diritto alla riservatezza del rapporto avvocato - cliente (solicitor-client privilege); e

ii) per l'Unione europea, il segreto professionale dell'avvocato.

8. L'autorità di concorrenza di una parte non è tenuta a comunicare informazioni all'altra autorità di concorrenza, in particolare nel caso in cui tale comunicazione risulti incompatibile con gli interessi rilevanti di una parte e o se, al momento della richiesta, le risorse disponibili non sono sufficienti.

9. Le informazioni ottenute nel quadro di una domanda di immunità o di trattamento favorevole o, nel caso dell'Unione europea, le informazioni ottenute nell'ambito di una procedura di transazione, non possono essere oggetto di scambio di osservazioni o di

discussione né possono essere trasmesse da un'autorità di concorrenza, a meno che il soggetto o l'impresa che le ha fornite non dia espressamente il proprio consenso scritto.

10. Qualora un'autorità di concorrenza dovesse venire a conoscenza del fatto che un documento trasmesso ai sensi del presente articolo contiene informazioni erranee, ne informerà quanto prima l'autorità di concorrenza dell'altra parte, la quale prenderà le opportune misure correttive.

11. Tutte le informazioni fornite o scambiate ai sensi del presente accordo possono essere oggetto di trasmissione diretta tra le autorità di concorrenza.

12. In caso di conflitto con un accordo o una disposizione relativi alla fornitura e allo scambio di informazioni classificate stabiliti conformemente all'accordo tra il Canada e l'Unione europea per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

VIII. Riservatezza ed uso delle informazioni

1. Se non hanno convenuto diversamente, le parti si impegnano a tutelare nel modo più ampio previsto dalla propria normativa la riservatezza delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale ai sensi del presente accordo, inclusa l'eventuale richiesta di informazioni inviata o ricevuta.

2. Le autorità di concorrenza delle parti si impegnano in particolare a respingere, nella maggior misura possibile, eventuali richieste di terzi di conoscere le informazioni di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli dell'atto di esecuzione dell'autorità di concorrenza in questione nel quadro del presente accordo, a meno che la divulgazione sia:

a) rivolta a soggetti o imprese oggetto di atti di esecuzione a norma del diritto della concorrenza della parte la cui autorità di concorrenza ha ricevuto l'informazione e contro cui l'informazione potrebbe essere usata se la divulgazione è richiesta dalla legislazione della parte;

b) destinata ad autorità giurisdizionali nell'ambito di una procedura di controllo giudiziario, se del caso;

c) indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto fondamentale di accesso ai documenti ai sensi della legislazione della parte.

3. Al momento di divulgare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di concorrenza che riceve le informazioni fa in modo di proteggere i segreti aziendali nella maggior misura possibile, ai sensi del diritto applicabile della parte.

4. Se obbligata per legge a divulgare le informazioni di cui al paragrafo 1 trasmesse dall'autorità di concorrenza dell'altra parte ai sensi del presente accordo, l'autorità di concorrenza che ha ricevuto le informazioni informa l'autorità di concorrenza dell'altra parte entro un lasso di tempo ragionevole.

5. Nel caso di trasferimento di dati personali si applicano i principi di cui all'allegato C.
6. Le informazioni oggetto di discussione con un'autorità di concorrenza di una parte o ad essa trasmesse nel quadro del presente accordo, diverse da quelle trasmesse in applicazione dell'articolo II, vengono utilizzate unicamente ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza di tale parte. Le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo II vengono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo.
7. Le informazioni ottenute tramite procedimento d'indagine e discusse con l'autorità di concorrenza dell'altra parte o a questa trasmesse nel quadro del presente accordo sono utilizzate dall'autorità di concorrenza richiedente solo ai fini dell'applicazione del suo diritto in materia di concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlati.
8. Le informazioni trasmesse a norma dell'articolo VII, paragrafo 4, sono utilizzate unicamente dall'autorità di concorrenza richiedente ai fini indicati nella richiesta a norma dell'articolo VII, paragrafo 4.
9. Nessuna informazione trasmessa a norma del presente accordo è utilizzata per imporre sanzioni detentive alle persone fisiche.
10. Un'autorità di concorrenza può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'autorità di concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso previo dell'autorità in materia di concorrenza che le ha trasmesse.
11. Se un'autorità in materia di concorrenza apprende che, malgrado tutti i suoi sforzi, le informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità di concorrenza dell'altra parte. Le autorità di concorrenza si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.

IX. Comunicazione alle autorità di concorrenza degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Autorità di vigilanza EFTA

1. La Commissione europea:

- a) previa notifica all'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro i cui interessi rilevanti siano coinvolti dalle notifiche inviate alla Commissione europea dall'autorità di concorrenza canadese ai sensi dell'articolo II;
- b) previa consultazione con l'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro i cui interessi rilevanti siano coinvolti dall'esistenza di una cooperazione e di un coordinamento degli atti d'esecuzione ai sensi degli articoli IV e V;
- c) può divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità di concorrenza canadese ai sensi dell'articolo VII unicamente:

i) alle autorità competenti degli Stati membri, per adempiere ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 139/2004; e

ii) all'Autorità di vigilanza EFTA, per adempiere ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 6 e 7 del protocollo n. 23 dell'accordo SEE riguardante la cooperazione fra le autorità di vigilanza.

2. La Commissione europea garantisce che le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti di uno Stato membro e all'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea e non siano divulgate a terzi senza l'esplicito consenso scritto dell'autorità di concorrenza canadese.

X. Riunioni semestrali

1. Per promuovere tale interesse comune nella cooperazione e nel coordinamento in merito alle proprie attività di esecuzione, i funzionari competenti delle autorità di concorrenza delle parti si riuniscono due volte all'anno, se le autorità di concorrenza delle parti non hanno convenuto altrimenti al fine di: a) scambiare informazioni sui rispettivi atti di esecuzione e relativi obiettivi prioritari, b) scambiare informazioni su settori economici di interesse comune, c) discutere eventuali mutamenti di politica che intendono introdurre e d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all'applicazione del diritto della concorrenza.

2. Una relazione relativa a queste riunioni semestrali verrà messa a disposizione del Comitato congiunto per la cooperazione nel quadro dell'accordo di cooperazione economica e commerciale fra le Comunità europee ed il Canada.

XI. Comunicazioni ai sensi del presente accordo

Le comunicazioni contemplate dal presente accordo, comprese le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, possono rivestire la forma di comunicazioni dirette, verbali o telefoniche, scritte o mediante fax, fra le autorità di concorrenza delle parti, salvo ove diversamente stabilito dal presente accordo. Le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, tuttavia, sono confermate senza indugio per iscritto attraverso i canali diplomatici.

XII. Ambito territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite da tali trattati e, dall'altro, al territorio del Canada.

XIII. Diritto vigente

Il presente accordo non impone alle parti l'obbligo di prendere misure in contrasto con i rispettivi diritti vigenti né impone modifiche nella legislazione delle parti o delle loro rispettive province o Stati membri, fatte salve le disposizioni degli articoli VII e VIII applicabili all'Unione europea. Per maggiore chiarezza, nessun elemento del presente accordo obbliga una parte a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente in materia di trattamento dei dati.

XIV. Disposizioni finali

1. Le parti approvano il presente accordo conformemente alle proprie procedure. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.
2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto di voler recedere dall'accordo.
3. Le parti possono decidere qualsiasi modifica al presente accordo. Le modifiche, concordate e approvate in conformità delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte, formano parte integrante del presente accordo.
4. Le parti si consultano allo scopo di modificare l'accordo nel caso in cui eventuali modifiche alla legislazione vigente di una delle parti abbiano effetti sulla loro cooperazione.
5. Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza firmato a Bonn il 17 giugno 1999.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare a ..., il ..., nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

ALLEGATO A

AUSTRIA

Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale per la concorrenza)

BELGIO

Autorité belge de la concurrence/ Belgische Mededingingsautoriteit (Autorità belga per la concorrenza)

BULGARIA

Комисията за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza)

CROAZIA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (Agenzia croata per la concorrenza)

CIPRO

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού -ΕΠΑ (Commissione per la tutela della concorrenza)

REPUBBLICA CECA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza)

DANIMARCA

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Autorità danese per la concorrenza e i consumatori)

ESTONIA

Konkurentsiamet (Commissione estone per la concorrenza)

FINLANDIA

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori)

FRANCIA

Autorité de la concurrence (Autorità francese per la concorrenza)

GERMANIA

Bundeskartellamt (Ufficio federale per i cartelli)

GRECIA

Επιτροπή ανταγωνισμού (Commissione greca per la concorrenza)

UNGHERIA

Gazdasági Versenyhivatal (Autorità ungherese per la concorrenza)

IRLANDA

The Competition Authority (Autorità irlandese per la concorrenza)

ITALIA

Autorità garante della concorrenza e del mercato

LETTONIA

Konkurences padome (Consiglio per la concorrenza della repubblica lettone)

LITUANIA

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza delle Repubblica lituana)

LUSSEMBURGO

Conseil de la concurrence (Consiglio per la concorrenza)

MALTA

Malta Competition and Consumer Affairs Authority / L-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (Autorità maltese per la concorrenza e i consumatori)

PAESI BASSI

Autoriteit Consument & Markt (ACM - Autorità per i consumatori e i mercati)

POLONIA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)

PORTOGALLO

Autoridade da Concorrência (Autorità della concorrenza)

ROMANIA

Consiliul Concurenței (Consiglio per la concorrenza)

SLOVACCHIA

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (AMO - Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca)

SLOVENIA

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (Agenzia slovena per la tutela della concorrenza)

SPAGNA

Comisión Nacional de la Competencia (CNMC - Commissione nazionale della concorrenza)

SVEZIA

Konkurrensverket (Autorità svedese della concorrenza)

REGNO UNITO

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (relativa alle informazioni da fornire agli Stati membri)

Conformemente ai principi che disciplinano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza, ad esempio quelle contenute nel regolamento n. 1/2003 e nel regolamento (CE) n. 139/2004, e conformemente all'articolo IX dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza,

- la Commissione trasmette allo Stato o agli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti la notifica da essa inviata o quella ricevuta dall'autorità di concorrenza canadese. La notifica viene trasmessa agli Stati membri quanto prima possibile nella lingua di comunicazione delle parti. Ogniquale volta la Commissione trasmetta informazioni alle autorità canadesi, gli Stati membri sono informati contemporaneamente;
- la Commissione informa quanto prima possibile lo Stato o gli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti di qualsiasi cooperazione o coordinamento relativi agli atti di esecuzione.

Ai fini della presente dichiarazione si ritiene che gli interessi rilevanti di uno Stato membro siano coinvolti quando gli atti di esecuzione in questione:

- i) siano attinenti agli atti di esecuzione dello Stato membro;
- ii) si riferiscano ad attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, condotte in tutto in parte sul territorio dello Stato membro;
- iii) si riferiscano a comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dallo Stato membro;
- iv) si riferiscano ad una fusione o acquisizione nella quale
 - una o più parti dell'operazione ovvero
 - una società che controlli una o più parti dell'operazione,sia una società riconosciuta o disciplinata secondo la legislazione dello Stato membro;
- v) comportino l'imposizione o l'applicazione di contromisure che esigano o vietino un determinato comportamento nel territorio dello Stato membro; o
- vi) comportino la richiesta da parte dell'autorità di concorrenza canadese di informazioni disponibili sul territorio dello Stato membro.

La Commissione informa inoltre tutti gli Stati membri almeno due volte l'anno in occasione di riunioni di specialisti della concorrenza dei governi nazionali, sull'attuazione dell'accordo e in particolare sui contatti avuti con l'autorità di concorrenza canadese riguardo alla trasmissione agli Stati membri delle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro dell'accordo.

ALLEGATO C

Principi di protezione applicabili al trasferimento dei dati personali ai sensi del presente
accordo

Supervisione

1. Le garanzie per il trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo saranno soggette alla supervisione di un'autorità pubblica indipendente o di un'autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia. L'autorità sarà investita di poteri effettivi per accertare l'ottemperanza alle norme applicabili in materia di raccolta, uso, diffusione, conservazione o cancellazione dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo. Essa può effettuare controlli ed indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all'autorità di concorrenza competente. L'autorità di supervisione ha il potere di segnalare le violazioni della legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

2. L'autorità competente garantisce che siano accolti i reclami relativi all'inosservanza delle regole sul trattamento dei dati previste dal presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato.

Trasparenza

3. Le autorità di concorrenza pubblicano sui rispettivi siti internet:

- a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati personali ai sensi del presente accordo;
- b) i motivi della raccolta dei dati;
- c) le modalità di protezione dei dati personali;
- d) le modalità e i limiti secondo cui i dati personali possono essere comunicati;
- e) informazioni sull'accesso, la rettifica, l'annotazione e le procedure di ricorso;
- f) i recapiti per eventuali richieste di informazioni;
- g) informazioni sulle modalità di ricorso amministrativo e giudiziario.

Accesso degli interessati

4. Le autorità di concorrenza garantiscono che tutti i soggetti abbiano accesso ai propri dati personali trasferiti a norma dell'accordo, in particolare:

- a) forniscono copia dei dati personali dei soggetti, su richiesta scritta degli interessati;
- b) rispondono per iscritto a qualunque richiesta;
- c) forniscono all'interessato che ne faccia richiesta l'accesso alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati personali sono stati comunicati;
- d) precisano i motivi di fatto o di diritto che giustificano l'eventuale rifiuto di consentire l'accesso ai dati personali dell'interessato;
- e) informano l'interessato dell'assenza di dati personali;
- f) informano l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

Rettifica o annotazione richiesta dall'interessato

5. Le autorità di concorrenza garantiscono che tutti i soggetti possano chiedere la correzione dei loro dati personali trasferiti a norma dell'accordo.

6. Le autorità di concorrenza tengono conto di tutte le richieste scritte di rettifica e entro un lasso di tempo ragionevole:

- a) rettificano i dati personali e informano l'interessato che la rettifica è stata eseguita;
o
- b) rifiutano in tutto o in parte la rettifica e

i) allegano un'annotazione ai dati personali che riporti le rettifiche richieste e rifiutate;

ii) informano l'interessato che:

a) la richiesta di rettifica è stata rifiutata specificando i motivi di diritto o di fatto del rifiuto; e

b) l'annotazione di cui al punto i) è allegata ai dati personali; e

c) informano l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

Restrizioni di accesso, rettifica e annotazione

7. Le autorità di concorrenza possono porre limitazioni alle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 se previsto dalla legge, qualora sia necessario salvaguardare:

a) l'integrità di un'indagine ufficiale in corso condotta dalle autorità competenti di cui al presente accordo,

b) le funzioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e infrazioni civili connesse alle attività che rientrano nell'ambito del presente accordo; o

c) la funzione di controllo, di ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nell'ambito di applicazione del presente accordo.

Ricorso amministrativo e giudiziario

8. Le parti garantiscono che l'autorità competente di cui al paragrafo 1 riceva i reclami dei soggetti relativi alle richieste di accesso, rettifica o annotazione dei loro dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, faccia le debite indagini e vi dia risposta. L'autorità competente comunica al denunciante i mezzi di ricorso amministrativo di cui al paragrafo 9.

9. Le parti garantiscono a chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati personali il diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto applicabile della parte, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

Conservazione dei dati personali

10. I dati personali ottenuti ai sensi del presente accordo non devono essere conservati più del tempo necessario per gli scopi specifici di trasferimento di cui al presente accordo.

Definizioni

11. Nel presente allegato per "autorità pubblica indipendente" si intende:

a) per il Canada, il commissario per la tutela della vita privata (Privacy Commissioner) designato ai sensi della sezione 53 del *Privacy Act*, R.S.C., 1985, c. P-21 e relative modifiche; e

b) per l'Unione europea, il garante europeo della protezione dei dati designato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) e relative modifiche.